



COMUNE di BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3
SERVIZI ECONOMICO/FINANZIARI-TRIBUTI

OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - APPROVAZIONE

Parere di regolarità tecnica e contabile

(art.49 del D.Lgs.267/2000)

Questo servizio finanziario ha verificato il rispetto dei principi del bilancio stabiliti dall'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e soprattutto ha verificato la veridicità e l'attendibilità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di uscita ai sensi dell'art. 153, comma 4, dello stesso D.Lgs. 267/2000 .

Il Bilancio di Previsione 2019/2021 in approvazione tiene conto degli effetti finanziari derivanti dal riaccertamento dei residui approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 21/02/2019.

Ovviamente, a seguito delle reimputazioni degli impegni di spesa dalla competenza 2018 alla competenza 2019, con contestuale iscrizione in entrata del Fondo Pluriennale Vincolato di pari importo, sono stati rettificati tutti gli allegati al bilancio che contengono dati finanziari.

Non si procede a rettificare la nota integrativa al bilancio (allegato n. 29) in quanto le variazioni apportate, rilevando esclusivamente a livello finanziario senza incidere sugli equilibri generali del bilancio, non modificano i contenuti della nota integrativa miranti a specificare e approfondire i dati del bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto di tutti i vincoli di Legge e precisamente:

spese di personale (trend di riduzione e limiti di spesa per personale a tempo determinato)
limite di indebitamento (per l'assunzione di nuovi mutui)
utilizzo proventi da rilascio permessi di costruire per finanziare spese correnti
piani di contenimento e tagli di alcune spese
costituzione del fondo crediti dubbia esazione
quantificazione minima del fondo di riserva e del fondo di cassa
utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada

Relativamente all'obiettivo del "pareggio di bilancio" (ex Patto di Stabilità) la Legge di Bilancio 145/2018 ha sostanzialmente superato i precedenti vincoli in quanto il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 dispone che "dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011".

A tal riguardo, il prospetto degli equilibri di bilancio costituente l'allegato n.7 alla deliberazione in approvazione, dimostra, a livello di previsione, il raggiungimento degli equilibri e ovviamente sarà cura del servizio finanziario monitorare periodicamente la situazione degli equilibri finanziari del bilancio al fine di conseguire al 31/12/2019 un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Pertanto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Si segnala che il Fondo Crediti Dubbia Esazione è stato stanziato tra le spese del bilancio, come legittimamente concesso dalla normativa, in misura pari al 80% del FCDE calcolato secondo i criteri del principio contabile di competenza finanziaria:

FCDE integrale = €. 485.000

FCDE quota 80% stanziato in bilancio = €. 388.000.

Dal 2019 termina la possibilità di accantonamento, a consuntivo, del FCDE calcolato con il metodo semplificato previsto dal punto 3.3 del principio contabile di competenza finanziaria (metodo semplificato che consentiva negli anni dal 2015 al 2018 di accantonare nell'avanzo di amministrazione una quota del FCDE pari a quella ridotta stanziata nel bilancio).

Pertanto nel 2019 occorrerà, in sede di rendiconto, accantonare nell'avanzo di amministrazione il FCDE nel suo importo integrale di €. 485.000 e non nel suo importo ridotto stanziato in bilancio di €. 388.000.

Considerato che i dati finanziari di pre-consuntivo 2019 evidenziano una quota di avanzo di amministrazione "disponibile" di circa €. 300.000 (vedi allegato n. 8 alla proposta di deliberazione in approvazione) diventerà opportuno tenerne a disposizione una quota di €. 97.000 in modo da poter ricostituire il 100% del FCDE a rendiconto 2019.

Occorre al riguardo rimarcare come l'Amministrazione abbia sempre posto particolare attenzione ad accantonare un FCDE idoneo contro il pericolo di minori incassi su entrate accertate: la procedura da adottare per l'anno 2019 (accantonamento del FCDE in misura integrale) sopra descritta è già stata opportunamente adottata anche in occasione del rendiconto 2017, quando a FCDE furono accantonate somme aggiuntive per €. 160.000 al fine di accantonare nell'avanzo di amministrazione il FCDE 2017 in misura integrale e non in misura ridotta al 75 % come consentito dalla legge.

L'attenzione rivolta all'accantonamento prudenziale di somme nel FCDE è fondamentale per garantire gli equilibri finanziari di bilancio, come dimostra l'attuale vicenda dello stralcio delle cartelle di importo fino a €. 1.000 affidate all'agente di riscossione tra il 01/01/2000 e il 31/12/2010 previsto dall'art. 4 del D.L. 119/2008.

Lo stralcio delle cartelle determinerà l'eliminazione dei residui attivi relativi alla tassa rifiuti contabilizzati in bilancio sino all'anno 2010 ma tale eliminazione non comporterà effetti sugli equilibri di bilancio in quanto il FCDE sinora accantonato nell'avanzo di amministrazione risulta adeguatamente capiente e in grado di compensare la riduzione di tali residui attivi.

Bibbiena 25/02/2019

Il responsabile servizi finanziari
(dr. Marco Bergamaschi)

